



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 14/14

Dec. n. 21/14

Il giorno 15 settembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal signor **DE RISI Natale**, nato a Pompei il 19.1.1971 e residente in Olbia (OT), alla via Rio Sos Campittos n. 31, tesserato 2014 con il M.C. "GONNESA" con tessera n. 14038434, in qualità di meccanico del di lui figlio e pilota, D. R. E., nato a Olbia il 19.4.2004 ed ivi residente alla via Rios Sos Campittos n. 31, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "GONNESA", con tessera n. 14038433 e licenza Minicross n. N02707, avverso il provvedimento di esclusione dall'ordine di arrivo comminato al predetto D. R. E., appartenente alla Categoria Minicross, classe 65

e contrassegnato col n. 19, nell'ambito della 3^a prova di Campionato Sardo Motocross, svoltasi il 13.4.2014 in Tempio Pausania, codice manifestazione RGD03.

In particolare, il ricorrente esponeva che: - nelle circostanze indicate in premessa, il pilota D. R. E. aveva disputato le due *manches* previste, classificandosi in entrambe al 1° posto, risultando, perciò, 1° assoluto nella 3^a prova classe 65/2014, così come era dato evincere dalla classifica finale allegata al ricorso; - al termine della citata gara, veniva notificato al suddetto pilota il provvedimento di esclusione dall'ordine di arrivo, reso dal C.d.G., ai sensi degli artt. 86.1, 91.2 e 91.4 R.M.M.; - la sanzione della esclusione doveva ritenersi, nel caso di specie, certamente eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto sul campo di gara; - invero, a dire del ricorrente, era accaduto che lui stesso, quale meccanico, trovandosi, nel corso della gara, all'interno del relativo parco determinato dall'organizzazione della manifestazione, aveva avuto modo di notare che l'U.d.P. Costantina Fadda, *“nonostante il susseguirsi nel tratto di pista assegnato al suo controllo di diversi piloti doppiati, ometteva di effettuare la dovuta segnalazione agli stessi mediante l'utilizzo della apposita bandiera di colore blu”*; - senonchè, il De Risi Natale medesimo, preoccupato di eventuali conseguenze per la sicurezza dei piloti, invitava il suddetto U.d.P., seppure – per sua stessa ammissione – con un tono di voce alterato – ad effettuare lo sbandieramento previsto, ricevendo, però, nel contempo, dal medesimo U.d.P., una serie di ingiurie come risposta; - proprio tale reazione *“spropositata e maleducata”* dell'U.d.P. Fadda nei suoi confronti, aveva condotto ad ulteriori frasi di dissenso pronunciate dal ricorrente circa l'operato dello stesso; - la situazione su descritta era, comunque, stata complicata a causa della presenza *in loco*, di un tale Giovanni Abis, che, accompagnato addirittura da un minore, agitava verso il ricorrente stesso una zappa, minacciandolo di fargli del male e, contemporaneamente, inveiva contro di lui; - lo stato di alterazione del ricorrente, ancora, era stato determinato da una seria preoccupazione per lo stato di salute dei piloti: invero, i piccoli, già radunati per la partenza nel preparco, avevano dovuto attendere l'inizio della gara, in sella alle loro moto, per oltre un'ora, per via dell'intervento di una pala meccanica, resosi necessario per la sistemazione della pista visibilmente danneggiata; -

la sanzione comminata in conseguenza di tanto, era da ritenersi eccessiva rispetto alla effettiva condotta tenuta dal ricorrente medesimo, atteso che il C.d.G. non aveva tenuto conto di quanto realmente accaduto; - la esclusione del pilota era, infatti, il frutto di una *“meccanica applicazione”* del regolamento ed era stata, in ogni caso, comminata ad un soggetto diverso da colui che aveva commesso la violazione; che la sanzione, eventualmente, poteva essere, nella specie, di natura pecuniaria.

Ciò posto, il DE RISI Natale, nella spiegata qualità, ulteriormente specificando di aver agito al solo fine di garantire una maggiore sicurezza per i giovani piloti, nonché dichiarandosi certo di poter evitare, in futuro, comportamenti contrari ai regolamenti, chiedeva la revoca della sanzione della esclusione dall'ordine di arrivo della gara del 13.4.14 al pilota D. R. E. e/o, in subordine, disporre una *“meno rigida sanzione avente effetto unicamente nei confronti del sottoscritto e non del giovane pilota”*.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal signor Natale DE RISI, nella evidenziata qualità, è fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento, nei termini che appresso si spiegheranno.

Invero, l'analitico esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, delle numerose testimonianze addotte dal ricorrente, nonché della normativa applicabile al caso di specie, consentono a questo Giudice di ritenere fondate le doglianze evidenziate.

I. L'articolato ricorso proposto, in questa sede, dal signor DE RISI Natale, nella detta qualità, ha imposto un particolare approfondimento non solo dei fatti ivi rappresentati, ma, soprattutto, delle norme federali che regolano la graduazione delle sanzioni da esse previste. Innanzitutto, val bene sottolinearlo, deve essere tenuta nella debita considerazione la prescrizione contenuta nell'art. 88.1 R.M.M., che espressamente prevede: *“Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o sanzione (esclusione o ammenda) da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli*

articoli dei regolamenti per i quali vengono comminati e notificati all'interessato". Ebbene, nel caso che occupa, tanto non è avvenuto; e ciò in quanto, da come è dato evincere da una mera lettura del provvedimento impugnato, sottoscritto dal C.d.G., non si rinviene alcuna, pur succinta, motivazione che abbia potuto far propendere per la grave sanzione della esclusione. Anzi, nel corpo della predetta "Comunicazione del Commissario di Gara", contenente, appunto, la comunicazione della predetta esclusione all'interessato, è riportato esclusivamente un sintetico riferimento alla "responsabilità oggettiva" per un presunto "comportamento scorretto nei confronti dell'ufficiale di gara", oltre alla indicazione degli articoli dell'R.M.M. asseritamente violati (ossia, "91.2 91.4"). Alla luce di tanto, un provvedimento di tal tipo non può definirsi esaustivo, né, di conseguenza, dotato delle caratteristiche che l'R.M.M. impone. *In primis*, lo stesso è completamente mancante, come detto, di una esposizione, anche sommaria, delle ragioni che hanno indotto il C.d.G. ad adottare nei confronti del pilota D. R. E. la grave sanzione della esclusione dall'ordine di arrivo della gara svoltasi a Tempio Pausania il 13.4.14; inoltre, le norme dell'R.M.M. ivi richiamate non corrispondono a quelle condotte che il C.d.G. ha descritto nel proprio provvedimento quali meritevoli di essere sanzionate. Difatti, a parte il riferimento alla responsabilità oggettiva, della quale si dirà in avanti, gli articoli dell'R.M.M. citati nel provvedimento impugnato afferiscono a condotte asseritamente attribuibili al ricorrente, condotte che, però, non trovano riscontro negli atti del presente procedimento: gli artt. "91.2 91.4" rinvenibili nel provvedimento di esclusione, in realtà, non esistono. O, meglio, l'art. 91.2 consta di ben 21 "sottocommi" o numeri e, proprio per questo, è arduo comprendere a quale di questi il C.d.G. volesse riferirsi nel momento in cui ha inteso comminare al D. R. E. la sanzione della esclusione, prevista, appunto, nella rubrica dell'art. 91.2 R.M.M.. Ove mai egli avesse inteso riferirsi al n. 2 dell'art. 91.2 R.M.M., avrebbe dovuto, innanzitutto, indicare la dicitura "91.2.2"; tale articolo, inoltre, prevedendo espressamente che la esclusione vada comminata nel caso di "*Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva*", non è afferente alla condotta contestata al ricorrente nel provvedimento impugnato. Invero, anche se in tale provvedimento è riportata la

locuzione “*comportamento scorretto*”, nel caso che occupa, non può dirsi che il ricorrente lo abbia perpetrato nei confronti dell’autorità sportiva, atteso che l’ufficiale di percorso, per definizione (artt. 58 e ss. R.M.M.), per quanto faccia parte degli Ufficiali Esecutivi, non rientra nell’alveo della “autorità sportiva” stessa, essendo, ai sensi dell’art. 63.2 R.M.M., “*alle dirette dipendenze organizzative del D.d.G. dal quale riceve tutte le disposizioni ed il materiale necessario*”. Ciò detto, il C.d.G., all’atto del suo convincimento di comminare l’esclusione al pilota n. 19 D. R. E., ben avrebbe fatto a richiamare nel suo provvedimento sanzionatorio l’art. 91.2.3, che la prevede in caso di “*Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio alle vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali Esecutivi (...)*”. Analogo ragionamento va fatto anche per l’altra norma richiamata dal C.d.G. nel provvedimento impugnato, cioè l’art. 91.4, che, come già detto, non esiste. Infatti, anche a voler considerare che il C.d.G. abbia inteso riferirsi all’art. 91.2.4 R.M.M., quest’ultima norma intitolata “*Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali*” non è chiaramente riferibile ai fatti così come descritti nella documentazione acquisita al procedimento.

II. Un discorso a parte merita, poi, la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che, come si è già avuto modo di evidenziare, avrebbe dovuto rispettare i canoni imposti dall’art. 88.1 R.M.M.. Ciò, nel caso sottoposto alla attenzione del G.U.F., non è avvenuto, poiché il C.d.G. si è limitato esclusivamente a comunicare all’interessato la esclusione dall’ordine di arrivo, gli articoli dell’R.M.M. e la causa della esclusione stessa. In realtà, il C.d.G. avrebbe dovuto almeno indicare, seppure sinteticamente, le ragioni che lo avevano indotto ad adottare la sanzione più grave nei confronti del pilota, qui rappresentato dal ricorrente, il perché aveva ritenuto la condotta contestata al di lui meccanico meritevole di essere punita in quel modo, nonché riferirsi alle circostanze di fatto rappresentategli dall’U.d.P. coinvolto nella vicenda. Invece, il predetto G.d.G., Marras; a tanto non ha adempiuto, considerando esaurito il suo compito con lo sterile richiamo alle norme presuntivamente violate e giustificanti l’esclusione del pilota (ma di tanto si è già ampiamente dedotto nel capo I della presente decisione).

Già solo per questo motivo, il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, va riformato *in parte qua*, per le ragioni che di seguito si indicheranno.

III. L'esame degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento ha consentito di acclarare che, effettivamente, il giorno 13 aprile 2014, in occasione della 3^a prova del Campionato Sardo Motocross di Tempio Pausania, vi è stato un diverbio tra l'odierno ricorrente, meccanico e padre del pilota n. 19 della classe 65 e l'U.d.P. Costantina Fadda. Il motivo scatenante dello scambio verbale intervenuto tra i due è dato evincerlo dai motivi del ricorso (ossia il mancato sbandieramento dei piloti doppiati da parte della Fadda), ma non dalle dichiarazioni del predetto U.P., il quale si è limitato solo a riferire le parole profferitegli dal Natale De Risi. Questi, dal canto suo, pur ammettendo di aver tenuto un atteggiamento ed un tono alterati nei confronti della Fadda, non solo ha negato di aver usato espressioni disdicevoli al suo indirizzo, ma ha giustificato il suo atteggiamento con la preoccupazione che aveva per i piccoli piloti che stavano gareggiando, compreso suo figlio D. R. E., a causa della cattiva organizzazione della manifestazione e delle pessime condizioni della pista.

A sostegno dei fatti da lui rappresentati, il ricorrente ha allegato diverse ed articolate dichiarazioni testimoniali, sottoscritte da persone presenti alla gara tenutasi sulla pista di Tempio Pausania. La valutazione complessiva delle predette testimonianze, unitamente agli esiti dei rapporti di gara, fa propendere per un quadro probatorio che non giustifica, da parte del C.d.G., la applicazione della sanzione della esclusione al predetto pilota, soprattutto alla luce del fatto che, nonostante la proposta di sanzione sottoscritta dal medesimo C.d.G., la Procura Federale ha ritenuto di non dover procedere alla iscrizione del relativo procedimento. È, pertanto, plausibile ritenere che la discussione, dai toni sicuramente accesi, intervenuta tra l'U.d.P. Fadda e il De Risi Natale, sia il frutto di un malinteso che, poi, è degenerato in una vera e propria scortesia da parte del De Risi Natale stesso nei confronti della Fadda, la quale, evidentemente, deve essersi riselata per il "richiamo" ricevuto in prima battuta dal De Risi, avendo ella omesso di segnalare con la bandiera in dotazione i piloti doppiati, e, per questo, non avendo tollerato un "rimprovero" da parte di un padre-meccanico, ha

replicato con altrettanta veemenza verso di lui. Che il clima della gara di Tempio Pausania del 13.4.14 fosse particolarmente concitato, è dato evincerlo anche dagli atti ufficiali di gara che descrivono una serie di mancanze organizzative e improvvisi cambi di programma, tanto da dover intervenire sulla pista con una pala meccanica al fine di sistemare il fango dovuto alle piogge del giorno prima. È, quindi, verosimile ritenere fondata la preoccupazione del Dc Risi Natale circa i problemi di sicurezza del tracciato, sistemato poco prima della gara, tenuto conto anche del fatto che i piccoli piloti avevano dovuto attendere di cominciare la gara per oltre un'ora, in sella alle moto, perché già schierati per la partenza.

IV. Alla luce delle suesposte considerazioni, a parere di questo Giudice è evidente che la sanzione della esclusione dall'ordine di arrivo comminata - ex art. 86.1 R.M.M. - al pilota D. R. E., in questa sede rappresentato dal ricorrente, in occasione della gara citata in premessa del 13.4.14, appare eccessivamente afflittiva rispetto alle violazioni contestate al ricorrente medesimo, nella qualità di meccanico del pilota medesimo.

Il C.d.G. Marras, come già detto, oltre a dover individuare correttamente le norme dell'R.M.M. applicabili al caso di specie, avrebbe dovuto valutare ogni possibile circostanza fattuale, eventualmente accertarsi del reale svolgimento dei fatti stessi e, soprattutto, evitare di rifarsi solo ed esclusivamente alle dichiarazioni dell'U.d.P. coinvolto nel diverbio con il signor Natale Dc Risi. In altri termini, nell'esercizio delle sue stesse funzioni sul campo di gara, il C.d.G. avrebbe dovuto meglio analizzare, con debita terzietà, anche quelle circostanze eventualmente dissimili da quanto gli era stato rappresentato, prima di irrogare la sanzione più grave prevista dal regolamento, e cioè la esclusione dall'ordine di arrivo, proprio perché particolarmente afflittiva, soprattutto nei confronti di un pilota giovane e talentuoso. Invero, la irrogazione di ogni tipo sanzione deve essere opportunamente valutata e graduata rispetto ai reali accadimenti e, di conseguenza, commisurata al caso concreto.

V. Ciò premesso, è doveroso evidenziare, altresì, che non sono condivisibili le considerazioni del ricorrente De Risi Natale circa la "scorretta" applicazione al pilota n.

19 della responsabilità oggettiva. Difatti, come è noto, tale istituto, previsto, come detto, dall'art. 86.1 R.M.M., investe ogni tesserato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G.. Per questo, in ogni caso, il pilota n. 19 D. R. E. è stato rettamente individuato quale responsabile oggettivo della condotta indisciplinata tenuta dal di lui meccanico e padre, De Risi Natale. La condotta di quest'ultimo ed oggetto del presente procedimento è da ritenersi, comunque, scorretta e, come tale, deve essere di conseguenza sanzionata, seppure in termini di minore gravità, rispetto a quelli usati dal C.d.G. Marras in occasione della gara di Tempio Pausania. Sul punto, per i motivi su esposti, questo Giudice stima equo applicare al signor Natale De Risi la sanzione della ammenda di euro 100,00, ai sensi dell'art. 91.1.1 R.M.M., perché lo stesso ha indubbiamente tenuto un comportamento scortese nei confronti dell'U.d.P. (Ufficiale Esecutivo), signora Costantina Fadda, e, nel contempo, applica la medesima sanzione dell'ammenda di euro 100,00 al pilota n. 19, classe 65, D. R. E., a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 86.1 R.M.M., a causa del comportamento tenuto dal primo.

P.Q.M.

- **ACCOGLIE**, *in parte qua* e nei termini specificati in parte motiva, il ricorso proposto da **DE RISI NATALE**, n.q.;

- **REVOCA** la **ESCLUSIONE** dall'ordine di arrivo della 3^a prova del Campionato Sardo Motocross, comminata al pilota n. 19, classe 65, **D.R.E.**;

- **APPLICA** a **DE RISI NATALE** la sanzione della ammenda di euro 100,00, ex art. 91.1.1 R.M.M.;

- **APPLICA** a **D. R. E.** la sanzione della ammenda di euro 100,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86.1 e 91.1.1 R.M.M.;

- **ORDINA** alla C.S.N. la modifica della classifica relativa alla categoria “cadetti” della 3^a prova classe 65/2014, svoltasi a Tempio Pausania, valida per il Campionato Sardo Motocross;

- **DISPONE** ai sensi dell’art. 117, comma 2, R.d.G., che la tassa federale versata sia restituita al ricorrente, salvo eventuali compensazioni da effettuarsi a cura dei competenti uffici amministrativi F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- De Risi Natale;
- D. R. E.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Fedcrale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Rc. Sardegna;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.